Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 25 OTTOBRE 1965:

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 53 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere. (Semestre gennaio-giugno 1965).

(6183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.
Cambio della denominazione in « Folgore » della motocannoniera « 490 »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 277, con il quale la motocannoniera (M.C.) « 490 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1953;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera (M.C.) « 490 », di cui al decreto presidenziale 11 marzo 1953, citato nelle premesse, assume a decorrere dal 1° settembre 1965, la denominazione di motocannoniera (M.C.) « Folgore ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 51 Difesa-Marina, foglio n. 144

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle di via A. Cardarelli, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle di via A. Cardarelli in Napoli, in estensione del vincolo già imposto con decreto ministeriale del 14 dicembre 1959;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse paesistico perchè costituita da un complesso di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, godibili da diversi punti di vista accessibili al pubblico, anch'essi compresi nel vincolo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli a valle di via Cardarelli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'ingresso del fabbricato dei Padri Rogazionisti in linea retta fino all'incrocio delle due strade viale Colli Aminei e salita Scudillo; dall'incrocio fra viale Colli Aminei e salita Scudillo in linea retta fino al centro del Serbatoio; dal centro del Serbatoio fino all'incrocio fra via Bonomo, via Scudillo e salita Principe dall'incrocio fra via Bonomo, via Scudillo e salita Principe, segue l'asse del vicoletto San Gennaro e di via San Gennaro dei Poveri fino al confine di villa Ruffo (ora Bandini); dal confine di detta villa segue tale confine fino al viale Colli Aminei (villa Astarita); dal viale Colli Aminei in linea retta si congiunge con l'ingresso del fabbricato Rogazionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto al l'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 giugno 1965

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della predetta Commissione (riunione del 13 luglio 1964).

NAPOLI: La zona a valle di via A. Cardarelli fino a via San Gennaro delimitata dal seguente perimetro: dall'ingresso del fabbricato dei Padri Rogazionisti in linea retta fino all'incrocio delle due strade viale Colli Aminei e salita Scudillo; dall'incrocio fra via Colli Aminei e salita Scudillo in linea retta fino al centro del Serbatoio; dal centro del Serbatoio fino all'incrocio fra via Bonomo, via Scudillo e salita Principi; dall'incrocio fra via Bonomo, via Scudillo e salita Principi segue l'asse del vicoletto San Gennaro e di via San Gennaro dei Poveri fino al confine di villa Ruffo (ora Bandini); dal confine di detta villa segue tale confine fino al viale Colli Aminei (villa Astarita); dal viale Colli Aminei in linea retta si congiunge con l'ingresso del fabbricato Rogazionisti, come indicato dall'acclusa planimetria, viene sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4) perchè è costituita da un complesso di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali godibili dai diversi punti di vista, accessibili al pubblico, anch'essi compresi nel vincolo.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Rivanazzano (Pavia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Rivanazzano (Pavia) e una parte della frazione di Nazzano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rivanazzano (Pavia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Gino Quirici, del sindaco di Rivanazzano e del prof. Maggioni direttore dell'Ente turismo di Pavia, e — unitamente allo stesso sindaco — di alcuni proprietari di immobili interessati;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per le sue caratteristiche — costituite da un primitivo nucleo medioevale di Rivanazzano ben delineato, entro i resti dell'antica cinta di mura con torrione, dal torrente Staffora e da una ricca vegetazione arborea tipica del luogo e dalla collina di Nazzano, ricca di vigneti e piante sempreverdi, dalla cui sommità emerge la Rocca turrita, la Chiesa barocca, una caratteristica villa con loggiato ed archi su colonne prospicienti il parco e giardino con terrazze architettoniche e belvedere sul sottostante paese — forma un quadro naturale di eccezionale importanza e un punto di vista accessibile al pubblico nonchè un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rivanazzano e nella frazione di Nazzano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da una linea che parte dal punto n. 1 all'intersezione con la strada per la cascina San Martino segue la strada Voghera-Bobbio; dal punto n. 2 segue la strada via Pedemonti, Piazza Cornaggia; dal punto n. 3 nell'incrocio di piazza Cornaggia con via Gatti, segue la linea fino all'incrocio di via Leidi con via I Maggio; dal punto n. 4 segue la via I Maggio fino all'incrocio con via Garibaldi; dal punto n. 5 in linea fino all'incrocio del Viale Cagarello con la strada provinciale Bressana-Salice; (punto n. 6) che segue fino all'incrocio con il confine comunale; (punto n. 7) che segue fino all'incrocio con il rio Madonna; (punto n. 8) che segue fino all'incrocio con la strada Nazzano-Buscafà; (punto n. 9) che segue in linea fino all'incrocio strada Nazzano-Buscafà con il rio San Francesco; (punto n. 10) che segue in linea fino allo spigolo nord della casa sul mapp. 188 foglio XXVII, località Cascinetta; (punto n. 11) che segue in linea fino all'incrocio strada dei Mulattieri con strada Vicinale Nuova; (punto n. 12) che si ricongiunge con l'incrocio della strada per cascina San Martino con la strada provinciale Voghera-Bobbio ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1939, n. 1497, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Rivanazzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1 - Adunanza del 22 novembre 1961 (Omissis).

RIVANAZZANO E FRAZIONE DI NAZZANO: Tutela paesistica. *(Omissis).*

LA COMMISSIONE

Constatato che le caratteristiche della zona che si vuol vincolare di Rivanazzano sono costituite da un primitivo nucleo medievale, ben delineato entro i resti dell'antica cinta di mura con torrione, dal torrente Staffora e da una ricca vegetazione arborea tipica del luogo;

Considerato inoltre che oltre il valico della Staffora sale la collina di Mazzano, frazione di Rivanazzano, e che dalla sommità della medesima emerge la turrita Rocca medievale, la Chiesa barocca, una caratteristica villa con loggiato ad archi su colonne prospicente il parco e giardino con terrazze architettoniche belvedere, affacciata al sottostante paese di Rivanazzano;

che la collina stessa è caratterizzata da vigneti e boschi sempreverdi;

Rilevato che tutto il complesso sopradescritto oltre a costituire un quadro panoramico di eccezionale interesse ed un punto di belvedere accessibile al pubblico forma anche un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Rilevata la necessità di tutelare la zona in questione onde costruzioni indiscriminate non ne deturpino le visuali panoramiche;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una parte del territorio del comune di Rivanazzano e della frazione di Nazzano, delimitato come segue:

da una linea che partendo da quota 145 lungo la strada provinciale Voghera-Bobbio, via Pedemonti, piazza Cornaggia, si prolunga fino alla quota 154 indi prosegue toccando le quote 168, 185 e 348 ad est di Nazzano, le quote 329 e 275, in corrispondenza della frazione Cascinetta, la quota 333 all'altezza del Castelletto, la quota 196 all'altezza della cascina Chioda, indi toccando la quota 152 si ricongiunge con la quota 145 sulla provinciale Voghera-Bobbio.

(7598)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita in comune di Revine-Lago (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 aprile 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei laghi in comune di Revine-Lago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di Revine Lago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in par-

ticolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la bellezza dei suoi laghetti prealpini e delle colline che fanno loro da cornice, costituisce un complesso panoramico ed un quadro naturale di grande importanza, offrendo nel suo insieme uno spettacolo quanto mai suggestivo a chi percorre la strada provinciale « La Vallata »;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Revine-Lago, compresa tra la strada provinciale « La Vallata » e le sponde dei laghetti prealpini di Lago e Santa Maria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

est: la strada comunale Cal de Sac;
sud: il confine intercomunale con Tarzo;
ovest: la strada statale Conegliano Sant'Ubaldo;
nord: la strada provinciale « La Vallata ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Revine-Lago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Stralcio del verbale della seduta del 20 aprile 1963

(*Omissis*).

REVINE-LAGO.

(*Omissis*).

Il presidente su indicazione del sindaco di Revine-Lago richiama l'attenzione della Commissione su quanto si verifica lungo la strada provinciale « La Vallata » recentemente sistemata.

La fascia di terra compresa tra detta strada, dalla quale si gode la vista dei laghetti prealpini di Lago e di Santa Maria, e le sponde dei laghi stessi, sotto l'incalzare della speculazione edilizia, viene lottizzata e si costruisce disordinatamente senza alcun piano prestabilito, precludendo la vista di uno dei più bei laghetti della Provincia e dei colli che lo circondano.

Il luogo è ben noto a tutti i componenti e pertanto il presidente considerato che la zona di Revine per i suoi laghi di Lago e di Santa Maria rappresenta un centro di attrazione turistica in continuo aumento per la bellezza dei laghetti e delle colline che gli fanno cornice, il tutto costituente un complesso panoramico di non comune bellezza, a norma dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela della zona dei laghi in comune di Revine entro il perimetro così delimitato:

est: la strada comunale Cal de Sac;
sud: il confine intercomunale con Tarzo;
ovest: la strada statale Conegliano Sant'Ubaldo;
nord: la strada provinciale « La Vallata ».

Tale proposta viene approvata all'unanimità da tutti i membri della Commissione compreso il sindaco di Revine, il quale rappresenta la opportunità che il vincolo sia esteso anche alla zona dei detti laghi in territorio del comune di Tarzo.

La proposta del cav. Tommasi, condivisa da tutta la Commissione, viene accolta dal presidente, che si riserva, di trattarla in una prossima seduta.

(*Omissis*).

Il Presidente

Il Segretario

(7597)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 12 settembre 1964, n. 302, con la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione a provinciale delle seguenti strade:

1) « San Mauro-Castellabate », dalla località La Torre, alla località Castellabate (km. 4,500);

2) « Cesena-Gambettola », dalla località Castagnoli, all'incrocio con la strada provinciale « Ruffiò » (km. 2,500);

3) « Scacciano », dal bivio con la strada provinciale « Coriano-Misano » al bivio con la Strada statale n. 16 presso Riccione (km. 3,920);

4) « Rio Salto », dalla frazione Canonica al bivio della strada provinciale Uso presso la strada « Pontaccio-Macello » (km. 6,000);

5) « La Radice », dall'abitato di Vergereto alla località Ripa della Maja (km. 6,955);

6) « Castagno » dalla località Burraia al confine della Provincia in località Piancancelli (km. 4,885);

Visto il voto 9 luglio 1965, n. 1119, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sei strade descritte nelle premesse, dell'estesa complessiva di km. 28,700, in provincia di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(7609)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Rettifica del decreto ministeriale 5 agosto 1965, concernente la specialità medicinale « Merival » della ditta Intra Medical Products Italiana di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3970/R del 5 agosto 1965, con il quale è stata revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Merival, nelle preparazioni discoidi da gr. 0,25 e serie da gr. 0,50, registrate rispettivamente ai numeri 17440 e 17440/1 con decreto in data 3 novembre 1961, a nome della ditta Intra Medical Products Italiana di Roma, via Boezio, 90, prodotte nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio Gero Farmaceutici di Roma;

Visto che il controllo, dal quale è risultata la non corrispondenza della composizione a quella dichiarata, è stato effettuato esclusivamente su campioni della preparazione discoidi da gr. 0,25, registrata al n. 17440 e non anche su campioni della preparazione discoidi da gr. 0,50, registrata al n. 17440/1, che, pertanto non è soggetta a revoca;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 3 marzo 1927, n. 478, e successive modificazioni;

Decreta:

Il primo capoverso del dispositivo del decreto ministeriale n. 3970/R del 5 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965, è rettificato come segue:

« E' revocata la registrazione della preparazione discoidi da gr. 0,25 della specialità medicinale denominata Merival, registrata con decreto in data 3 novembre 1961 al n. 17440 a nome della ditta Intra Medical Products Italiana di Roma e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Gero Farmaceutici di Roma.

Resta confermata la registrazione al n. 17440/1 della serie discoidi da gr. 0,50 della stessa specialità ».

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(7546)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1965.

Integrazione del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme per la organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, relativo alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1964-66;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione del predetto Comitato in relazione alla sua modificata composizione, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 9 settembre 1965;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, on. avv. Dario Antoniozzi, è chiamato a far parte del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina assumendone le funzioni di vice-presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7692)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1965.

Nomina di un componente del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme per la organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, relativo alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1964-66;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un componente del predetto Comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a' sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 9 settembre 1965;

Decreta:

Il dott. Natale Alagna è chiamato a far parte del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il predetto dott. Alagna resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 16 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1965:

Casali Sergio, notaio residente nel comune di San Biagio Platani, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara;

Ranza Ettore, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro, stesso distretto;

Masetti Maria Luisa, notaio residente nel comune di San Nazzaro dei Burgondi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Cabizza Giovanni, notaio residente nel comune di Borgomanero, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Rosi Renzo, notaio residente nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Tarsia Italo, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano:

Zafferri Guido, notaio residente nel comune di Bannio Anzino, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano;

Bellotti Cesare, notaio residente nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano.

(8005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Allevatori bolognesi consorziati », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 ottobre 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Allevatori bolognesi consorziati », con sede in Bologna, composto dai signori:

Monteguti dott. Leonardo, presidente;
Bresciani Ercole e Tosi rag. Gianni, membri.

(7720)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 ottobre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino), costituita in data 25 gennaio 1959 per atto del notaio dott. Aldo Billia ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Giovanni Renato Pitet.

(7721)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo al decreto ministeriale in data 17 agosto 1965 concernente: « Scioglimento senza liquidatore di quattro società cooperative della provincia di Napoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1965, n. 225, al n. 2), ove è detto: « Società cooperativa di produzione e lavoro « Delca », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) . . . », deve leggersi: « Società cooperativa di produzione e lavoro « Delca », con sede in Casalnuovo (Napoli) . . . ».

(7701)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 82, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 maggio 1962 dal sig. Fabro Augusto, nato a Dignano d'Istria il 20 ottobre 1899, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia, è dichiarato irricevibile per tardività.

(7371)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 56, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 1° agosto 1962 dalla signora Giuppani Maria in Giovannelli, nata a Preko il 22 novembre 1909, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace, è respinto perchè infondato.

(7373)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 14, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 giugno 1961 dal sig. Merenda Antonino, nato a Guidomandri Scaletta Zanclea l'11 giugno 1902, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace è stato respinto.

(7372)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 153, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 20 agosto 1963 del sig. De Bernardinis Pasquale, avverso il provvedimento del Ministero del tesoro n. 464229 del 17 maggio 1963, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno col quale è stata revocata al ricorrente la maggiorazione di L. 1000 mensili sulle quote di aggiunta di famiglia, attribuitagli dal 1° ottobre 1960 in applicazione del primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564.

(7696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Castel Viscardo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.853.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7809)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di San Venanzo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.753.895, per la copertura del di avanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7750)

Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Sermoneta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.186.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7774)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Monte San Biagio (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.222.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7775)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Mesola (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.383.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7776)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.930.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7777)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Busana (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.863.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 51.

(7778)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Pettorazza (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.757.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7779)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7780)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Capannoli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Morro Reatino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Tarano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi. dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Orvinio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Canda (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Castel Giorgio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.112.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7787)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Polino (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.579.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7788)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Parrano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7789)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, il comune di Maiolo (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.610.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7790)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Toffia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.829.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7749)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Alfano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.060.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7810)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Valva (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.112.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7811)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Siano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.184.631 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7812)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.564.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7813)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Castel San Giorgio (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.117.556, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due térzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7814)

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Vibonati (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7815)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7823)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7824)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Calvizzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.002.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7825)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.482.914 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7826)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 18 gennaio 1965 al 24 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. *senza aggiunta di zuccheri*:						
	ex 02	I. siero di latte	1.861	2.927	1.232	1.861	3.680	5.986
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.229	35.810	29.669	38.292	32.369 (*c*)	48.038
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.590	6.084	8.801	5.762 (*c*)	15.863
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	11.483	10.904	4.548	11.546	5.970 (*c*)	20.558
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.318	10.899	4.758	13.381	7.458 (*c*)	23.663
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	15.520	10.893	5.010	15.583	9.243 (*c*)	27.389
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	16.621	10.890	5.136	16.684	10.136 (*c*)	29.252
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	17.722	10.887	5.262	17.785	11.029 (*c*)	31.115
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	22.493	10.874	5.808	22.556	14.898 (*c*)	39.188
	ex 01	8. superiore al 43 %	32.769	10.846	6.984	32.832	23.231 (*c*)	56.576
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	9.608	9.029	2.673	9.671	4.095 (*c*)	16.808
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	11.443	9.024	2.883	11.506	5.583 (*c*)	19.913
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	13.645	9.018	3.135	13.708	7.368 (*c*)	23.639
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	14.746	9.015	3.261	14.809	8.261 (*c*)	25.502
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15.847	9.012	3.387	15.910	9.154 (*c*)	27.365
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	20.618	8.999	3.933	20.681	13.023 (*c*)	35.438
	ex 01	7. superiore al 43 %	30.894	8.971	5.109	30.957	21.356 (*c*)	52.826

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.715	4.209	6.926	3.887 (*c*)	12.113
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	11.445	16.440	15.637	23.569
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.229	35.810	29.669	38.292	32.369 (*c*)	48.033
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	9.608 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	9.671 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.808 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	11.443 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	11.506 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	19.913 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	13.645 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	13.708 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	23.639 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	14.746 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	14.809 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	25.502 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15.847 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	15.910 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	27.365 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	20.618 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	20.681 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	35.438 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	30.894 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	30.957 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	52.826 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.715 (*f*)	4.209 (*f*)	6.926 (*f*)	3.887 (*c*) (*f*)	12.113 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	9.773	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	33.339 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 · g (*d*) . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	zero	zero	zero	zero	zero	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.018	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	20.425	28.111
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	19.124
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	12.687	13.007 (c)	31.362
17.02 -A	01	Lattosio e sciroppi di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in ta modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a kg 100 di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a kg 100 di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(6486)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca della Camera dei deputati, con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23, 24 e 61 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera con la qualifica di vice segretario di biblioteca. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo o al personale a qualunque titolo in servizio continuativo presso la Camera da almeno cinque anni, che conseguano la idoneità.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od economiche ovvero in lettere o filosofia.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, superare i 40 anni anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato. Nessun limite di età — salvo quanto disposto dall'art. 49 del regolamento dei servizi e del personale — è previsto per il personale della Camera per il quale è stabilita la riserva di posti di cui al primo comma.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

il luogo e la data di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere conosciute ai fini delle prove scritte ed orali, obbligatorie e facoltative;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge);

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale con particolare riguardo all'organizzazione parlamentare;

2) un tema di storia riguardante il periodo dal 1789 ad oggi con particolare riguardo alla storia parlamentare;

3) un tema relativo a materie bibliografiche e biblioteconomiche, con particolare riguardo a questioni attinenti al funzionamento di una biblioteca parlamentare;

4) versione obbligatoria da almeno due lingue straniere scelte dal candidato tra la francese, inglese, russa e tedesca;

5) prova pratica di schedatura e soggettazione di venti opere *italiane, francesi, inglesi, russe, spagnole e tedesche* secondo il sistema in vigore presso la biblioteca della Camera. La prova verte su 10 opere italiane, 3 francesi, 3 inglesi, 2 tedesche, 1 spagnola ed 1 russa.

Per la prova di schedatura e di soggettazione i candidati devono indicare sul retro di ogni scheda la fonte ritenuta necessaria per il reperimento delle date di nascita e di morte degli autori e per l'eventuale accertamento dell'identità degli pseudonimi e degli autori delle opere anonime. Non è ammessa in alcun caso la citazione del catalogo della Library of Congress.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di otto ore. Per la versione delle due lingue il tempo massimo concesso è di quattro ore. Per la prova pratica di schedatura e soggettazione delle 20 schede principali sono assegnate otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

2) cultura generale con particolare riguardo alla storia contemporanea dal 1789 in poi, alla storia parlamentare ed alla situazione politico-giuridica internazionale ed interna;

3) materie bibliografiche e biblioteconomiche;

4) prova orale sulle due lingue obbligatorie e su ogni altra lingua presentata dal candidato.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto

Fungerà da segretario della Commissione, senza voto, un funzionario del servizio personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; esaminerà i titoli; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale in trentesimi saranno valutati i titoli professionali e culturali fino ad un massimo di 50 centesimi di punto e del pari sarà valutato fino ad un massimo di 50 centesimi di punto il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto oltre le due lingue obbligatorie scelte nel gruppo delle quattro avanti indicate; la somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'esser dipendente di ruolo o l'aver prestato servizio a qualunque titolo da almeno cinque anni alla Camera dei deputati ovvero l'appartenere ai ruoli delle pubbliche biblioteche; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) i titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a tre mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(7716)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca della Camera dei deputati, con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1965, n. 1382, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di vice segretario;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 20 luglio 1965;

Visti gli articoli 2, 4 e 22 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di vice segretario, è costituita:

Presidente:

Restivo on. avv. prof. Franco, vice presidente della Camera.

Componenti:

Bozzi on. dott. Aldo, deputato questore;
Passoni on. dott. Luigi, deputato segretario;
Alatri on. prof. Paolo, deputato;
Cosentino dott. Francesco, Segretario generale;
Furlani dott. Silvio, bibliotecario.

Esplicherà le mansioni di segretario della Commissione stessa, senza voto, il dott Oberdan Fraddosio, consigliere della Camera.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(7717)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di quarantacinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero n. 639412 del 13 ottobre 1965;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo nella seduta del 20 ottobre 1965;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.), un «corso di specializzazione nel commercio estero».

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. A tale fine si propone di fornire ai giovani, in possesso del diploma di laurea, la conoscenza delle nozioni indispensabili per operare in questo campo, secondo finalità private a pubbliche.

Art. 3.

Il corso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Il programma di insegnamento consisterà in alcuni corsi formativi ed orientativi attinenti al commercio estero e si articolerà, essenzialmente, in una serie di corsi monografici su argomenti specifici di particolare interesse per i traffici di esportazione, su conferenze, seminari, esercitazioni pratiche con visite a servizi pubblici e ad aziende industriali e commerciali.

Esso si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri pratici in lingue estere.

Art. 4.

Il ciclo delle lezioni avrà inizio nel mese di gennaio 1966 e terminerà il 30 giugno 1966

In linea generale saranno tenute quattro ore di insegnamento al mattino e due ore al pomeriggio.

Gli orari ed i programmi relativi formeranno oggetto di regolamento a parte.

Art. 5.

Il corso comprenderà quarantacinque posti.

Gli aspiranti al corso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito in una Università degli studi della Repubblica od altro Istituto superiore equiparato;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di carichi penali;
e) età non superiore ai trenta anni;
f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;
g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Dei suddetti posti fino a cinque posti potranno essere assegnati a cittadini di Paesi esteri in via di sviluppo, di età non superiore ai trenta anni, in possesso di un diploma di laurea equipollente, vagliati i titoli posseduti dagli aspiranti.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al corso dovranno essere redatte in carta bollata da Lit. 400 ed indirizzate all'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.).

Esse dovranno pervenire, a mezzo posta, all'Istituto entro il 25 novembre 1965.

Vale a tale riguardo la data del timbro postale di arrivo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda oltre al proprio cognome e nome:

a) il luogo e la data di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, la Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) le lingue estere conosciute con certificati relativi ed eventuali corsi frequentati in Italia ed all'estero, nonchè la precisazione della lingua estera nella quale intende sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nell'art. 7, nelle quali desidera eventualmente sostenere la prova facoltativa;

h) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, ed Aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) altri titoli di valutazione posseduti;

l) la precisa indicazione del loro recapito con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio della Amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

6) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari;

7) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, o da un medico militare o da un medico provinciale;

8) documentazione attestante gli eventuali servizi e titoli di valutazione di cui alle lettere *h)* ed *i)* in precedenza indicate.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti ai cinque posti conferibili a cittadini di Paesi esteri in via di sviluppo; di cui al comma terzo dell'art. 5, dovranno indicare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome, gli elementi di cui alle lettere *a)*, *e)*, *g)*, *i)*, *l)* e di conoscere la lingua italiana. La domanda stessa dovrà essere corredata da idonea documentazione di cui siano in possesso.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Le domande che perverranno successivamente alla data utile per la presentazione non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere un esame costituito da:

1) un colloquio su argomenti fondamentali di politica economica e finanziaria, con particolare riferimento al commercio internazionale;

2) una prova pratica in una lingua straniera da scegliersi tra francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco.

I candidati oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria (che dovrà confermare la buona conoscenza della lingua straniera), possono chiedere di sostenere la prova facoltativa in una o più delle altre lingue già indicate e nel portoghese.

L'esame avrà luogo davanti una Commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, previa delibera del Comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà inviata loro almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame stesso.

Art. 8.

La Commissione, di cui all'art. 7, provvederà altresì alla valutazione dei titoli che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 6 ed alla formazione della graduatoria da sottoporre alla approvazione del presidente dell'I.C.E. al cui giudizio insindacabile è riservata la decisione per l'ammissione al corso.

Art. 9.

Coloro che saranno ammessi al corso fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di Lit. 70 mila per i non residenti a Roma e di Lit. 40 mila per i residenti a Roma per il periodo che va dalla data fissata nella lettera di convocazione alla data di consegna dell'attestato finale di frequenza e profitto.

Art. 10.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche e l'Istituto si riserva di non ammettere agli esami finali, di cui all'art. 12, coloro che non abbiano frequentato regolarmente le lezioni e le esercitazioni svolte durante il corso.

I giorni di assenza dal corso, superiori a tre nel mese, verranno detratti, — pro quota — dalla borsa di studio mensile per la parte eccedente il limite di tre giorni.

Quando le assenze siano superiori a quindici giorni consecutivi o, cumulativamente nel trimestre, potranno comportare la decadenza della borsa di studio a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'I.C.E.

La decadenza potrà altresì essere adottata anche nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca l'interruzione ed il turbamento nella regolarità del corso e per volontario abbandono del medesimo.

Art. 11.

Alla fine del primo trimestre di insegnamento sarà tenuto un esame a titolo di saggio esplorativo davanti alla Commissione di cui all'art. 7.

In caso di non favorevole esito di detto esame, il Comitato esecutivo, su proposta della nominata Commissione, giudicherà sull'allontanamento o meno dell'allievo con l'esclusione dal corso e la revoca della concessione della borsa di studio.

Art. 12.

Gli esami finali avranno luogo nella prima quindicina del mese di luglio 1966 davanti alla Commissione di cui all'art. 7 secondo modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Ai partecipanti che avranno superato, con esito favorevole, tali esami, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il presidente: DONATI

(8001)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle *Amministrazioni dell'interno*, di *grazia e giustizia*, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 ottobre 1965).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 6 (sei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(7772)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe - direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:

Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Aragona dott. Vincenzo, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale di Rieti;

Neri prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci ».

Membro aggiunto:

Martini professoressa Maria, insegnante di lingue straniere presso l'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma, aggregata alla Commissione per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1965
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 385

(7713)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.